

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI,
L'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO E L'UNIONE ALBERGATORI DEL TRENTINO**

L'anno 2020, il 9 novembre

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA

tra l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito denominata "APSS" o "Azienda"), con sede a Trento, in via Degasperi 79, codice fiscale e P.IVA 01429410226 rappresentata dal direttore generale facente funzioni, dott. Pier Paolo Benetollo, nato a Vicenza il 17.04.1961 aa ciò autorizzato con delibera della G.P. n. 932 del 3.07.2020

E

l'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento, con sede legale in Trento, via Degasperi 77, Codice Fiscale 80018240228 e partita IVA 00455720227, rappresentata da Giovanni Battaiola nato a Cles il 08/04/1971, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento.

E

l'Unione Albergatori del Trentino, con sede legale in Trento, Via Solteri n. 78, Codice Fiscale 96007290222 e partita IVA 02097330225, rappresentata da Giovanni Bort nato a Trento il 21/04/1950, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Unione Albergatori del Trentino.

PREMESSO

- che il Consiglio dei Ministri, con Delibera di data 07 ottobre 2020, ha dichiarato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- che l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha dislocati sul proprio territorio provinciale varie strutture del sistema sanitario provinciale coinvolte nella gestione dell'emergenza Covid – 19;
- che nella prima fase della pandemia sono stati messi a disposizione degli alloggi alternativi per il personale sanitario coinvolto nell'emergenza che per ragioni di sicurezza si è allontanato dalla propria abitazione;
- che anche in questa seconda fase dell'emergenza, APSS ritiene opportuno avere a disposizione degli alloggi alternativi per il proprio personale, anche in vista di future restrizioni;
- con deliberazione del Direttore Generale facente funzioni di APSS n. 523 di data 9 novembre 2020 è stata autorizzata la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il presente protocollo d'intesa regola i rapporti tra l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, l'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e l'Unione Albergatori del Trentino per l'ospitalità di personale sanitario coinvolto nell'emergenza presso le strutture ricettive messe a disposizione dalla Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e dall'Unione Albergatori del Trentino.

Art. 2 Oneri a carico dell'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e dell'Unione Albergatori del Trentino

L'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e l'Unione Albergatori del Trentino si impegnano a fornire ad APSS un elenco di strutture disponibili sul territorio provinciale, in particolare in prossimità delle sedi di ospedale.

L'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e l'Unione Albergatori del Trentino dovranno tempestivamente comunicare ad APSS eventuali variazioni di disponibilità, anche tramite le strutture stesse.

Art. 3 Oneri a carico di APSS

APSS fornirà ai propri dipendenti l'elenco delle strutture disponibili, alle quali il personale potrà rivolgersi per il periodo concordato.

APSS invierà al proprio dipendente un'autorizzazione, anche via mail e via mail alla struttura alberghiera o ricettiva, nella e-mail indicata in fase di adesione alla convenzione.

L'autorizzazione dovrà essere consegnata dal dipendente di APSS al momento del check-in.

APSS dovrà autorizzare le eventuali variazioni sulla data di uscita oltre il termine concordato.

Art. 4 Oneri a carico dei gestori delle singole strutture ricettive ospitanti

I gestori delle strutture ricettive s'impegnano a fornire un trattamento di pernottamento alle persone autorizzate a fruire dello stesso, in particolare:

- alloggio in camere singole (o doppia uso singola) e prima colazione se trattasi di alloggio c/o struttura alberghiera o B&B;
- alloggio senza il servizio di prima colazione se trattasi di alloggio in monocale attrezzato con uso di cucina;
- servizi di pulizia e sanificazione degli alloggi con cambio biancheria da letto a cadenza settimanale e cambio della biancheria da bagno con cadenza bisettimanale.

I gestori delle strutture ricettive comunicano tempestivamente ad APSS all'indirizzo mail covid.supporto@apss.tn.it, o altra modalità preventivamente concordata, la data di ingresso del dipendente e la data di uscita prevista. In sede di fatturazione verrà comunicata la data di uscita effettiva.

Il gestore si impegna a comunicare tempestivamente via e-mail ad APSS le assenze superiori a due notti consecutive da parte del personale durante il periodo concordato. Tale assenza, se non giustificata dal dipendente, comporterà la chiusura anticipata dell'autorizzazione al pernottamento, salvo diverse indicazioni da parte di APSS. Resta inteso che le due giornate di assenza verranno corrisposte al gestore.

Eventuali variazioni sulla data di uscita oltre il termine concordato, potranno essere fatturate solo se preventivamente autorizzate da APSS.

Art. 5 Quantificazione degli oneri di spesa e modalità di fatturazione

1. Per il servizio di ospitalità, come precisato al precedente art. 4, è stabilito un corrispettivo onnicomprensivo procapite giornaliero di 35,00 Euro, comprensivo di IVA al 10%, ai sensi e per gli effetti del punto n. 120) della Parte III della Tabella A allegata al D.P.R. n. 63/1972 quali prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive.
2. Detta tariffa è stata concordata e ritenuta congrua dalle parti del presente protocollo d'intesa.
3. L'ammontare di quanto dovuto, alle strutture ricettive, è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura. Non potranno essere fatturate presenze non autorizzate da APSS.
L'ammontare massimo fatturabile da parte della singola azienda ricettiva all'Apss è di 40.000 euro iva inclusa.
4. Le fatture esclusivamente elettroniche devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, via A. Degasperi 79, 38122 Trento, p.i. 01429410226, canalizzata al codice IPA 9RXQPU, riportando il periodo di ospitalità ed il codice identificativo di gara (CIG) comunicato da APSS.
5. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario ed il conto corrente, il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica
6. Le fatture devono contenere il nominativo dell'ospite, il periodo di soggiorno, la specifica dicitura "Emergenza Covid 2019, ed il codice identificativo di gara (CIG) comunicato da APSS.
7. Le singole strutture ricettive ospitanti devono possedere i requisiti di legge per poter contrarre con la pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa sui contratti pubblici; anche il pagamento dell'Amministrazione sarà effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ai predetti fini, sarà cura di APSS trasmettere a dette strutture ricettive i moduli delle autodichiarazioni da presentare e tutto quanto ritenuto necessario.

Art. 6 Efficacia protocollo d'intesa e risoluzione anticipata

1. La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione della stessa fino al 31 gennaio 2021 e, stante l'accordo delle parti, potrà essere prorogata fino a eventuale nuovo termine dello stato di emergenza.
2. Previo accordo scritto tra le parti, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione, è possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione o alla proroga stessa.

Art. 7 Controversie e Foro competente

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Trento.

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente

Dott. Pier Paolo Benetollo
Dirigente Generale f.f.
Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Giovanni Battaiola
Presidente
Associazione Albergatori ed Imprese
Turistiche della Provincia di Trento

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Giovanni Bort
Presidente
Unione Albergatori del Trentino

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)